



# Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

**Modifica del 18 novembre 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>1</sup> sulla compatibilità elettromagnetica è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1, lett. n<sup>bis</sup>, o e o<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza si intende per:

- n<sup>bis</sup>. *fornitore di servizi su ordinazione*: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 2010<sup>2</sup> sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci;
- o. *operatori economici*: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio;
- o<sup>bis</sup>. *fornitore di servizi della società dell'informazione*: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;

<sup>1</sup> RS 734.5

<sup>2</sup> RS 783.0

*Art. 7, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva*

## Organismi di valutazione della conformità

<sup>1</sup> Gli organismi di valutazione della conformità che redigono rapporti o rilasciano dichiarazioni devono essere:

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> La documentazione tecnica deve contenere un'analisi e una valutazione dei rischi adeguate.

*Art. 12 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il fornitore di servizi su ordinazione soggiace all'obbligo di cui al capoverso 1:

- a. se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera; e
- b. se l'importatore importa l'apparecchio per il proprio utilizzo.

*Art. 13 cpv. 6*

<sup>6</sup> Se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera e l'importatore importa l'apparecchio per il proprio utilizzo, ogni apparecchio deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fornitore di servizi su ordinazione, nonché l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull'imballaggio dell'apparecchio o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.

*Art. 15 cpv. 3, frase introduttiva*

<sup>3</sup> La documentazione allegata a un apparecchio di cui al capoverso 2 deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 13 capoversi 3-6:

*Art. 18 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Qualora l'apparecchio presenti un rischio, i fabbricanti, i mandatarî, gli importatori e i distributori devono informarne immediatamente l'UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate.

<sup>4</sup> Qualora l'apparecchio presenti un rischio, i fornitori di servizi su ordinazione devono inoltre informarne immediatamente l'UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate, nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario risiedano in Svizzera e l'importatore abbia importato l'apparecchio per il proprio utilizzo.

*Art. 19 cpv. 3*

<sup>3</sup> Su richiesta dell'UFCOM, gli operatori economici e i fornitori di servizi della società dell'informazione collaborano nell'esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi che gli apparecchi da essi messi a disposizione sul mercato presen-

tano. Quest'obbligo si applica anche al mandatario per gli apparecchi che rientrano nel suo mandato.

*Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> L'UFCOM fa esaminare un'apparecchiatura da un laboratorio che adempie una delle condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a–c:

*Art. 27 cpv. 5*

<sup>5</sup> L'UFCOM può partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi le informazioni di cui al capoverso 4.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

<sup>2</sup> Gli articoli 2 capoverso 1 lettere n<sup>bis</sup>, o e o<sup>bis</sup>, 12 capoverso 3, 13 capoverso 6, 15 capoverso 3, 18 capoversi 3 e 4 e 19 capoverso 3 entrano in vigore il 16 luglio 2021.

18 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato I*  
(art. 13 cpv. 1)

## **Marchio di conformità**

*N. 1.1, secondo periodo*

1.1 *Concerne soltanto il testo tedesco*